

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile Ufficio Fallimentare

Procedura di liquidazione del patrimonio N. 19 / 2019

IL GIUDICE DELEGATO

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da con l'avv. Noemi Brambilla volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo 1. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione; ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 la dott.ssa Manuela Manstretta;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; pertanto dispone, in particolare, l'improcedibilità dell'esecuzione presso terzi R.G. mob. 2735/18 Trib. Pavia e dell'esecuzione immobiliare R.G. imm. 70/2013 Trib. Pavia. In relazione alla procedura esecutiva immobiliare dispone che il liquidatore ivi depositi istanza per l'assegnazione alla procedura di sovraindebitamento delle somme ricavate dalla aggiudicazione del bene, dedotte le spese di esecuzione;



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile Ufficio Fallimentare

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

dispone che la vendita dei beni del debitore avvenga attraverso procedure competitive;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione; ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b 1.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di € 200,00 per i quattro anni di durata della procedura che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. I beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;

precisa che i compensi del legale del debitore, dell'OCC e del liquidatore sono liquidati su istanza di parte dal giudice e pagati al momento della ripartizione parziale o finale dell'attivo.

Si comunichi al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Pavia, 02/10/2019

Il giudice

Francesca Paola Claris Appiani